



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Area Affari Generali e Legali

Unità di Processo "Affari Istituzionali"

LA RETTRICE

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2018, n. 1680 – prot. n. 207006, ed in particolare l'art. 36;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale 8 maggio 2014, n. 405 – prot. n. 35026;

VISTO il Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio, emanato con Decreto rettorale 1° aprile 2021, n. 509 – prot. n. 110077;

VISTO il Decreto rettorale 26 luglio 2000, n. 933 con il quale è stato costituito il Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche - CERM;

VISTO Decreto rettorale 17 novembre 2003, n. 778 con il quale il CERM è stato riconosciuto quale Centro di Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione dell'Ateneo di Firenze;

VISTO il Decreto rettorale 22 dicembre 2006, n. 1284 – prot. n. 68566 di approvazione dello Statuto del CERM;

VISTO il Decreto rettorale 29 dicembre 2022, n. 1620 - prot. n. 301622 con il quale è stata disposta la trasformazione della natura giuridica interna del Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche da centro di ricerca (art. 34 dello Statuto) a centro di servizi di ateneo (art. 36 dello Statuto), con conseguente disattivazione del CERM quale centro di ricerca;

VISTA la proposta di regolamento interno del Centro di Risonanze Magnetiche – CERM - dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il parere del Comitato Tecnico Amministrativo espresso nella seduta del 16 dicembre 2022;

VISTA la delibera espressa dal Senato accademico nella seduta del 17 gennaio 2023;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2023;



DECRETA

è emanato il “*Regolamento interno del Centro di Risonanze Magnetiche - CERM - dell’Università degli Studi di Firenze*” nel seguente testo.

Lo Statuto del CERM di cui al Decreto rettorale 22 dicembre 2006, n. 1284 - prot. n. 68566 è abrogato.

Regolamento interno del Centro di Risonanze Magnetiche - CERM - dell’Università degli Studi di Firenze

Articolo 1 *(Definizioni)*

1. Nel presente regolamento:

- a) per “CERM” si intende il Centro di Risonanze Magnetiche, istituito con decreto del Rettore dell’Università degli studi di Firenze 26 luglio 2000, n. 933;
- b) per “Regolamento di Ateneo sui Centri di servizio” il “Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di servizio”, emanato con decreto del Rettore dell’Università degli studi di Firenze 1 aprile 2021, n. 509.

Articolo 2 *(Natura e finalità)*

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del CERM, costituito con decreto rettorale n. 1620/2022, prot. 301622 del 29 dicembre 2022.
2. Il CERM è costituito in Centro di servizio di Ateneo, ai sensi dell’articolo 36, comma 1 dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze e dell’articolo 1, comma 3, e 2 del Regolamento di Ateneo sui Centri di servizio.
3. Il Centro afferisce all’amministrazione centrale dell’Ateneo. Ad esso sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall’articolo 13 del presente regolamento.



4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Ateneo sui Centri di servizio, al CERM possono partecipare altre Università, enti pubblici e privati, previa stipula di apposita convenzione con l'Università degli studi di Firenze che definisca i contenuti di cui all'art. 16 del citato Regolamento.
5. Il CERM ospita il Centro italiano dell'infrastruttura di ricerca diffusa paneuropea *Instruct-ERIC – European Research Infrastructure Consortium* – costituita in accordo con il Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio Europeo che ha come finalità principale di facilitare l'accesso dei ricercatori a strumentazione e competenze all'avanguardia al fine di supportare ricerche scientifiche d'eccellenza che integrano le conoscenze di biologia strutturale a vari livelli di risoluzione con quelle delle funzioni cellulari. Il Centro fornisce all'infrastruttura europea competenze e strumentazione a supporto delle finalità di *Instruct-ERIC*, fra cui quella di perseguire a livello nazionale gli obiettivi di *Instruct-ERIC*, nonché di realizzare e coordinare una rete italiana di piattaforme per la Biologia Strutturale Integrata *Instruct-ITALIA* al fine di favorire l'accesso di ricercatori italiani ai centri dell'infrastruttura europea *Instruct-ERIC*.
6. Per le suddette finalità il CERM opera secondo le norme del Regolamento di Ateneo sui Centri di servizio, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3 **(Obiettivi)**

1. Il CERM si propone di gestire le attività di erogazione di servizi, a favore dei ricercatori che accedono all'infrastruttura, e di svolgere attività di ricerca indispensabili per migliorare quantità e qualità di accesso all'infrastruttura e per mantenere il Centro scientificamente competitivo nel panorama della ricerca mondiale. In particolare le attività del Centro sono rivolte a:
 - a) promuovere, sostenere, coordinare e condurre attività di supporto alle ricerche sia fondamentali che applicate per:
 - 1) lo sviluppo di aspetti teorici e di metodologie di risonanze magnetiche per lo studio di sistemi biologici;



- 2) lo studio delle proprietà strutturali e dinamiche in soluzione o in altra fase di macromolecole biologiche;
 - 3) il confronto delle informazioni strutturali e dinamiche con quelle ottenute con altre tecniche anche in stati di aggregazione diversi dalla soluzione;
 - 4) lo studio delle interazioni di ioni metallici con proteine e delle interazioni di composti paramagnetici con molecole biologiche o tessuti per ottimizzare il contrasto nelle immagini NMR;
 - 5) lo studio della reattività in soluzione delle proteine e della interazione proteina-proteina e proteina-acido nucleico;
 - 6) lo sviluppo e l'applicazione di metodologie nel campo della biologia molecolare e della biologia cellulare;
 - 7) lo sviluppo di approcci bioinformatici e computazionali applicati alle scienze della vita;
 - 8) lo studio del metaboloma di campioni biologici per le applicazioni nell'ambito della biomedicina e del drug-discovery;
- 6) lo studio delle proprietà e della qualità dei prodotti alimentari.
- b)* facilitare la collaborazione scientifica sia tra i ricercatori comunitari che extra comunitari operanti nei settori di studio e servizio del CERM;
 - c)* supportare ricerche originali per lo sviluppo e l'affinamento di nuove tecniche spettroscopiche;
 - d)* stimolare iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazioni tecniche e scientifiche interdisciplinari nel settore di interesse del CERM;
 - e)* favorire l'interazione con industrie italiane e straniere operanti nei settori sopra menzionati.
2. Al fine di realizzare i propri scopi, il CERM:
- a)* procede alla acquisizione e alla gestione di grandi attrezzature scientifiche oltre che all'allestimento dei laboratori di supporto;
 - b)* può ospitare e gestire grandi attrezzature scientifiche eventualmente presenti nell'Università di Firenze anche in seguito a rapporti convenzionali con altri enti;
 - c)* promuove, mediante il finanziamento di borse di studio e di ricerca, la formazione nel settore delle risonanze magnetiche;



- d) cura, anche nell'interesse di terzi, lo svolgimento di attività di supporto alle ricerche e la realizzazione di processi di controllo di prodotti, processi biotecnologici, agenti di contrasto e altre metodologie basate sulle risonanze magnetiche;
 - e) cura l'attività di diffusione dei risultati delle ricerche mediante seminari, convegni, mezzi elettronici, banche dati ed ogni altro idoneo strumento;
 - f) contribuisce a progetti di ricerca e sviluppo, cooperazione, trasferimento tecnologico e conoscitivo.
3. Il CERM contribuisce allo svolgimento di programmi di dottorato, di corsi di Master e di altre tipologie di trasferimento avanzato delle conoscenze mettendo anche a disposizione gli strumenti di studio e di ricerca.
 4. Le finalità del Centro sono complementari e integrate con quelle dei Dipartimenti e delle altre strutture di Ateneo.

Articolo 4

(Sede amministrativa)

1. Il Centro ha sede legale e amministrativa in Firenze, Piazza San Marco, n. 4, e sede operativa in Via Sacconi, n. 6 a Sesto Fiorentino.

Articolo 5

(Gestione e risorse)

1. Per il conseguimento delle proprie finalità al Centro viene affidata la gestione dei locali, del personale e delle attrezzature assegnati dall'Ateneo, oltre alle risorse finanziarie, proprie o messe a disposizione dall'Ateneo.

Articolo 6

(Organi)

1. Sono organi del Centro il Presidente, il Consiglio direttivo e l'Assemblea.



Articolo 7

(Presidente: designazione, nomina, durata)

1. Il Presidente è nominato con decreto rettorale fra i professori di ruolo e i ricercatori dell'Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica nei settori di attività del Centro, di norma tra i professori e ricercatori di cui all'art. 14, comma 2, lett. a), del presente regolamento. Il Presidente è nominato su proposta del Rettore, approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Ai fini della nomina è necessario che il docente assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio direttivo appartenenti all'Università degli studi di Firenze un Vice-Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 8

(Compiti del Presidente)

1. Il Presidente esercita i compiti previsti dall'articolo 6 del regolamento di Ateneo sui Centri di servizio.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), il Presidente adotta atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, dandone motivazione e riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 9

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è costituito:
 - a) dal Presidente;
 - b) da sei professori di ruolo e ricercatori con qualificata competenza ed esperienza nei settori di attività del Centro, designati con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze, su proposta del Rettore;
 - c) dal Direttore tecnico;



- d) dal Responsabile amministrativo;
 - e) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto da e tra il personale in servizio presso il Centro;
 - f) dai rappresentanti delle Università, enti pubblici o privati di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento.
2. Trova applicazione l'articolo 7, comma 4, del Regolamento di Ateneo sui Centri di servizio. I membri di cui al comma 1, lettere c) e d), del comma 1 durano in carica fino al mantenimento della funzione assegnata.
 3. Con riferimento alla convocazione e al funzionamento del Consiglio direttivo trova applicazione l'articolo 7, commi 5 e 6, del Regolamento di Ateneo sui Centri di servizio.

Articolo 10

(Compiti del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo, oltre alle competenze di cui all'articolo 8 del regolamento di Ateneo sui Centri di servizio:
 - a) delibera su accordi, convenzioni e contratti nell'esercizio dell'autonomia negoziale cui all'art. 13, comma 2, del presente regolamento;
 - b) esprime parere sulla nomina del Direttore tecnico del Centro;
 - c) definisce una programmazione/pianificazione coerente con le strategie di ateneo e con gli obiettivi operativi approvati dagli organi di governo dell'Ateneo.

Articolo 11

(Direttore tecnico)

1. Il Direttore generale dell'Università degli studi di Firenze può, nell'ambito dei propri poteri organizzativi, nominare un Direttore tecnico, previo parere del Consiglio direttivo, fra il personale di ruolo dell'Università degli Studi di Firenze appartenente all'area tecnica in possesso di comprovati requisiti tecnico-professionali.
2. Il Direttore tecnico esercita i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento di Ateneo sui Centri di servizio.



Articolo 12

(Responsabile amministrativo)

1. Le funzioni di Responsabile amministrativo sono svolte dal dirigente dell'area dell'amministrazione a cui è attribuita la gestione del CERM.
2. Il Responsabile amministrativo fa parte del Consiglio direttivo.

Articolo 13

(Finanziamenti e gestione amministrativo contabile)

1. Il CERM non ha autonomia gestionale. Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria esso afferisce alla struttura amministrativa centrale di Ateneo.
2. Al CERM, nell'ambito del centro di responsabilità a cui afferisce, è attribuita una forma di parziale autonomia negoziale. In particolare, il CERM può deliberare, mediante accordi, convenzioni o contratti, l'assunzione di rapporti obbligatori attivi fino ad un importo di euro 139.000,00 e rapporti obbligatori passivi fino alla soglia di affidamento diretto di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine l'amministrazione centrale ed il CERM possono stipulare un apposito protocollo volto a dettagliare il contenuto della suddetta autonomia.
3. Gli organi competenti dell'Ateneo vigilano sull'attuazione delle previsioni di cui al comma 2.
4. Per tutto quanto non oggetto della delega di cui al comma 2 rimane ferma la competenza del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo. All'amministrazione centrale compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile sulle attività del Centro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento di Ateneo sui Centri di servizio.
5. L'amministrazione centrale assicura l'unicità della gestione, inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
6. Il funzionamento del Centro è assicurato dalla dotazione ordinaria



assegnata dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, oltre che da eventuali entrate proprie, contributi dello Stato e di altri enti pubblici e privati.

Articolo 14

(Partecipazione alle attività del CERM)

1. Il personale del Centro è costituito dal personale tecnico e amministrativo di ruolo delle varie aree funzionali necessario per il funzionamento del Centro stesso.
2. Il Consiglio direttivo del CERM autorizza la partecipazione alle attività del Centro, nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti di Ateneo, anche di:
 - a) professori e ricercatori dell'Università di Firenze, con qualificata competenza ed esperienza nei settori di attività del Centro, autorizzati dal Direttore della struttura di afferenza, o dal Rettore, a contribuire alle attività del Centro;
 - b) personale a contratto a tempo determinato e indeterminato;
 - c) personale distaccato da Enti pubblici e privati;
 - d) personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di lavoro interinale.
 - e) assegnisti di ricerca, borsisti di studio, specializzandi e dottorandi di ricerca;
 - f) laureandi di corsi di studio e studenti di corsi di master e di perfezionamento;
 - g) visiting professors e visiting researchers.

Articolo 15

(Assemblea)

1. I professori ed i ricercatori di cui al precedente articolo 14, comma 2, lett. a) costituiscono l'Assemblea del Centro, che rappresenta l'organo consultivo di carattere scientifico.
2. L'Assemblea, convocata dal Presidente del Centro almeno due volte l'anno, esprime pareri su richiesta del Presidente e del Consiglio direttivo.



Articolo 16

(Valutazione)

1. Ogni anno il Presidente del CERM invia al Rettore e al Nucleo di valutazione la relazione di cui all'articolo 14 del Regolamento di Ateneo sui Centri di servizio.

Articolo 17

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto dell'Ateneo, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nel Regolamento di Ateneo sui Centro di servizio.

Articolo 18

(Abrogazione del decreto rettorale 22 dicembre 2006, n. 1284)

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato lo Statuto del CERM approvato con decreto rettorale 22 dicembre 2006, n. 1284.

Articolo 19

(Entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto dell'Università degli studi di Firenze il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. L'afferenza della gestione del CERM all'Amministrazione centrale dell'Ateneo è disposta dal Direttore generale dell'Università degli studi di Firenze all'esito delle azioni organizzative preliminari volte ad assicurare la presa in carico dell'amministrazione dello stesso Centro. Fino all'adozione di tali determinazioni il Centro mantiene l'assetto gestionale vigente.

Firenze,

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci